

**COMUNE DI ERULA**

Provincia di Sassari

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

DELIBERAZIONE N.° 4/2022

Del 24-02-2022

**Oggetto****Determinazione delle aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2022.**

L'anno **duemilaVENTIDUE** addì **24** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **18:30**, solita sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica **Ordinaria** ed in **prima** convocazione.

**Risultano presenti all'appello:**

FUSCO MARIANNA	Presente	CONTINI SALVATORE OTTAVIO	Assente
TANDA ANTONIO	Presente	TORTU CARLO	Assente
BRUNDU GIAN PIERO	Assente		
BRUNDU MATTEO	Presente		
PANI PIER MARIO	Presente		
PANI OMAR	Presente		
PANI ROBERTO	Presente		
SPANU CARLO	Assente		
PILERI ANTONIO	Assente		

Totale Presenti: 6

Totali Assenti: 5

Il Sindaco **FUSCO MARIANNA**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Partecipa in qualità di Segretario Comunale **Dott. ARA ANTONIO**.

**La seduta è pubblica.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso** che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160.
- Visto** l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.
- Visto** il Regolamento per l'applicazione dell'IMU approvato in data 06/08/2020 con delibera del Consiglio comunale n. 13.
- Visto** l'articolo 1, comma 748 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- l'articolo 1, comma 749 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- Considerato** che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
- Visto** l'articolo 1, comma 750 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- l'articolo 1, comma 751 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento e che, pertanto, a decorrere dall'anno di imposta 2022 tali fabbricati sono esenti.
- Considerato** che i comuni possono aumentare la suddetta aliquota fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

**Visto** l'articolo 1, comma 752 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

**Considerato** che l'articolo 1, comma 758, lett. d) della legge n. 160 del 2019 dispone che sono esenti i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**Rilevato** che il comune ricade nelle aree montane sopra richiamate e che, per tale motivo, i terreni agricoli sono esenti ai fini IMU.

**Visto** l'articolo 1, comma 753 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

l'articolo 1, comma 754 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

l'articolo 1, comma 755 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Considerato** che il comune negli anni dal 2015 al 2019 non si è avvalso della facoltà di applicare la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

**Visto** l'articolo 1, comma 756 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021 il Comune ha la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020.

**Considerato** che il suddetto decreto non è ancora stato pubblicato;

che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 sarebbe dovuto decorrere solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso doveva vigere l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

che ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Ritenuto** opportuno introdurre l'aliquota nella misura dello 0,00‰ per le unità immobiliari collabenti classificate catastalmente in categoria F/2, fintanto che non siano avviati i lavori per eventuali recuperi edilizi, stante l'effettiva improduttività di reddito di tale tipologia di unità immobiliari e del fatto che nella generalità dei casi di tratta di manufatti ubicati in zone impervie, del tutto privi di qualsivoglia opera di urbanizzazione primaria è, perciò, spesso, destinati a permanere nello stato di collabenza.

**Richiamata** la propria deliberazione n. 6 del 08/02/2021, con cui erano state determinate per l'anno 2021 le aliquote d'imposta IMU nelle seguenti misure:

- a) Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni aliquota pari allo **0,7%**;
- b) Unità immobiliare adibita a abitazione principale e relative pertinenze aliquota pari allo **0,4%**;
- c) Fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota pari allo **0%**;
- d) Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 917/1986 aliquota pari allo **0,7%**;
- e) Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società aliquota pari allo **0,7%**;
- f) Immobili locati aliquota pari allo **0,7%**;
- g) Aree fabbricabili aliquota pari allo **0,7%**;
- h) Terreni agricoli aliquota pari allo **0%**;
- i) Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati aliquota pari allo **0,25%**;
- j) Fabbricati di categoria D (esclusi D10) aliquota pari allo **0,76%**;

**Considerato** che per garantire gli equilibri di bilancio il comune deve approvare le aliquote IMU per l'anno di imposta 2022.

**Ritenuto** per i motivi sopra espressi di dover approvare per l'anno 2022 le aliquote IMU e la detrazione per abitazione principale nella seguente misura:

- a) Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni aliquota pari allo **0,7%**;
- b) Unità immobiliare adibita a abitazione principale e relative pertinenze aliquota pari allo **0,4%**;
- c) Fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota pari allo **0%**;
- d) Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 917/1986 aliquota pari allo **0,7%**;
- e) Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società aliquota pari allo **0,7%**;

- f) Immobili locati aliquota pari allo **0,7%**;
- g) Aree fabbricabili aliquota pari allo **0,7%**;
- h) Terreni agricoli aliquota pari allo **0%**;
- i) Fabbricati di categoria D (esclusi D10) aliquota pari allo **0,76%**;
- j) Unità collabenti classificate con categoria F/2: aliquota pari allo **0%**.

**Visto** l'articolo 1, comma 779 della L. 160/2019 secondo il quale le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente

**Visto** l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, recante *“Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31 marzo 2022”*;

**Visto** l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario.

**Visto** il parere favorevole dell'Organo di Revisione dei conti espresso con verbale n. 7 del 21/02/2022, presentato in data 21/02/2022 - Prot. n. 864;

**Con** la seguente votazione espressa nei modi di legge, presenti e votanti n. 6, favorevoli n. 6, contrari /;

## **D E L I B E R A**

- 1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2022 le seguenti aliquote dell'IMU e detrazioni per l'abitazione principale:
  - a) Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni aliquota pari allo **0,7%**;
  - b) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze aliquota pari allo **0,4%** - Detrazione € 200,00;
  - c) Fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota pari allo **0%**;
  - d) Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 917/1986 aliquota pari allo **0,7%**;

- e) Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società aliquota pari allo **0,7%**;
- f) Immobili locati aliquota pari allo **0,7%**;
- g) Aree fabbricabili aliquota pari allo **0,7%**;
- h) Terreni agricoli aliquota pari allo **0%**;
- i) Fabbricati di categoria D (esclusi D10) aliquota pari allo **0,76%**;
- j) Unità collabenti classificate con categoria F/2: aliquota pari allo **0%**.

- 2) di procedere all'inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.
- 3) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2022 ai sensi dell'articolo 172 del D.lgs. 267/2000.

# COMUNE DI ERULA

---

Oggetto proposta di delibera:

**Determinazione delle aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2022.**

---

**Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000**

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Erula, 18.02.2022

IL RESPONSABILE

Marianna FUSCO

---

**Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000**

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Erula, 18.02.2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Marianna FUSCO

# **COMUNE DI ERULA**

Provincia di Sassari

OGGETTO: Determinazione delle aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2022.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL SINDACO**

**Marianna Fusco**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dott. Antonio ARA**